



Segreteria regionale del Lazio

**LA 'QUADRIMURTI' CI HA SPERATO.....**

**MA NON POSSONO ESCLUDERCI  
DALLE TRATTATIVE NEGLI ENTI LOCALI  
CONDANNATO PER ATTIVITA' ANTI-SINDACALE  
UN COMUNE CHE NON CONVOCAVA PIU' IL DICCAP.....  
E ORA DOVRANNO RIFARE PURE TUTTE LE TRATTATIVE,  
ANNULLATI E REVOCATI GLI ACCORDI RAGGIUNTI SENZA DI NOI....**

TRIBUNALE DI CASSINO  
SEZIONE DEL LAVORO  
Il Giudice del Lavoro

112355/101 RG  
112338/101 RG

A scioglimento della riserva in atti;  
letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione allegata;  
visto il ricorso avanzato dal sindacato Di.C.C.A.P. (Dipartimento Camere di  
Commercio - Autonomie Locali - Polizia Municipale) in persona del Segretario  
provinciale Aggiunto di Frosinone p.t. nei confronti del Comune di Cassino in  
persona del Sindaco p.t. ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 300/1970 finalizzato ad  
ottenere la rimozione della condotta antisindacale dello stesso Ente;  
vista la memoria difensiva depositata dal Comune di Cassino convenuto il quale ha  
chiesto volersi dichiarare la inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione  
attiva del sindacato ricorrente e comunque il rigetto del ricorso;

L'eccezione di cui sopra deve essere vieppiù rigettata sulla base dell'esame dell'atto sindacale sottoscritto in data 1/10/2007 ( v. doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente) con il quale le organizzazioni sindacali FENAL, SNALC e SULPM, fondatrici del DiCCAP e costituenti attualmente quest'ultimo, comunicavano " a) ..lo scioglimento del DiCCAP..".

Deve ritenersi che la pur chiara manifestazione di volontà espressa dalle suddette OO.SS. - siccome diretta a realizzare la cessazione del sindacato ricorrente "nel suo attuale assetto, ossia quale raggruppamento di associazioni sindacali autonome e distinte" - per quanto qui direttamente interessa non ha inciso, menomandola, sulla legittimazione attiva del DiCCAP il quale anzi ha conservato ( e a tutt'oggi continua a mantenere) la originaria legittimazione e rappresentatività in ordine alla azione giurisdizionale promossa per condotta antisindacale. A ben vedere infatti, lo scioglimento del sindacato è avvenuto con la seguente espressa comunicazione: "a) ... fatte salve le necessità di cui al punto b); b) La cristallizzazione del DiCCAP, nella sua attuale composizione quale organizzazione sindacale attualmente rappresentativa, e le sue prerogative/agibilità sindacali così come attualmente godute sino al riconoscimento di nuovi soggetti rappresentativi, al fine di mantenere e/o comunque garantire la legittima continuità delle relazioni sindacali e la tutela degli associati ai sindacati Fe.N.A.L., S.N.A.L.C. e S.U.L.P.M.; c) ..attualmente il Coordinatore Generale...mantiene la carica, per le necessità di cui al punto che precede".

Nei caso concreto vanno inoltre rilevati da un lato, l'attualità di tale condotta lesiva siccome suscettibile di essere reiterata nel tempo e dall'altro, il perdurare degli effetti pregiudizievoli del medesimo comportamento illegittimo tenuto dall'Ente convenuto.

Conclusivamente, per tutte le ragioni esposte, il ricorso viene accolto nei termini di seguito precisati, con liquidazione delle spese legali a carico del Comune di Cassino secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso ex art. 28 St. Lav. proposto dal Di.C.C.A.P. (Dipartimento Camere di Commercio - Autonomie Locali - Polizia Municipale) nei confronti del Comune di Cassino così provvede:

dichiara l'antisindacalità della condotta della parte convenuta consistita nella mancata preventiva informazione e comunicazione del DiCCAP al fine di consentirne la partecipazione in sede di concertazione sindacale sui temi di discussione di cui alla Delibera di G.M. n. 348 del 14.10.2008;

- per l'effetto, ordina al Comune di Cassino di cessare (anche per il futuro) la suddetta condotta antisindacale e di rimuoverne gli effetti mediante revoca e/o annullamento degli atti impugnati ovvero di tutti quegli atti adottati senza la predetta partecipazione del sindacato ricorrente alla procedura di concertazione e mediante nuova convocazione ed ammissione anche del rappresentante sindacale del DiCCAP alla medesima procedura;

- condanna il Comune di Cassino al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 (di cui € 1.400,00 per onorari) oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Si comunichi

Cassino, 27.10.09



Il Giudice del Lavoro

*Esposito*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

27-10-09

IL CANCELLIERE

PER RICEVERE COMUNICAZIONE

PER AVV. SANTU